



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07790 DEL DEP. GHIRRA
(res. n. 653 del 05 maggio 2026)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante sollecita chiarimenti in ordine all'asserita applicazione di limitazioni nell'accesso a libri e materiale di lettura nei confronti del detenuto Alfredo Cospito, attualmente sottoposto al regime detentivo speciale di cui all' art. 41-*bis* o.p. presso la Casa circondariale di Sassari, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene essenziale ribadire con fermezza che il regime speciale ex articolo 41-*bis* costituisce uno strumento cardine e imprescindibile nella strategia dello Stato per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, essendo finalizzato a impedire ogni forma di collegamento tra soggetti detenuti per reati di eccezionale gravità e le reti criminali esterne, in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tale impianto si fonda su un consolidato quadro giurisprudenziale, tanto costituzionale quanto di legittimità, che riconosce la piena legittimità delle limitazioni proprie del regime differenziato, purché rispettose dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e tali da non determinare una compressione assoluta dei diritti

fondamentali, ma un loro necessario e bilanciato contemperamento con le esigenze di sicurezza collettiva.

In questo contesto si colloca la disciplina dettata dalla circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017, che regola in modo rigoroso le modalità di acquisizione di libri, riviste e quotidiani attraverso canali tracciati e sottoposti a controllo, in coerenza con le finalità preventive del regime speciale. Si tratta di una scelta amministrativa pienamente giustificata anche alla luce degli orientamenti di legittimità, che evidenziano come il materiale cartaceo possa prestarsi a utilizzi distorti, inclusa la trasmissione indiretta di comunicazioni con l'esterno.

Ciò posto, con specifico riferimento al caso in esame, gli elementi acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria evidenziano che la questione è oggetto di valutazione giurisdizionale.

Il Magistrato di sorveglianza di Sassari, pronunciandosi sul reclamo proposto dal detenuto avverso il rigetto dell'istanza di acquisto di alcuni libri e di un supporto musicale, ha ritenuto che il diniego integrasse una compressione non proporzionata del diritto all'informazione e all'accesso alla cultura, disponendo l'accoglimento dell'istanza, sia pure subordinato all'adozione di specifiche cautele.

In ragione della rilevanza delle esigenze in gioco, l'Amministrazione ha ritenuto doveroso impugnare tale decisione, successivamente confermata dal Tribunale di sorveglianza, mediante ricorso per Cassazione con contestuale istanza di sospensione, al fine di evitare effetti potenzialmente pregiudizievoli per l'assetto di sicurezza delineato dall'articolo 41-bis.

In tale sede è stata evidenziata, con argomentazioni puntuali, la centralità delle attività di verifica e controllo sul materiale librario, che costituiscono un presidio indispensabile per garantire l'effettività del regime differenziato. La posizione dell'Amministrazione si fonda, dunque, su un'esigenza concreta e attuale di prevenzione, e non su valutazioni arbitrarie.

È stato, inoltre, rappresentato che l'eventuale immediata esecuzione del provvedimento potrebbe determinare rischi non compatibili con il livello di sicurezza richiesto, esponendo il sistema a possibili vulnerabilità. Ne discende la legittimità di un approccio improntato alla massima cautela, coerente con la natura eccezionale del regime applicato.

Il procedimento risulta attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione e, pertanto, ogni valutazione definitiva è riservata al giudizio dell'autorità giudiziaria.

Si ribadisce, in ogni caso, che nei confronti del detenuto in parola non risultano adottate misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, dal decreto ministeriale applicativo del regime speciale e dalle disposizioni organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.

Eventuali dilazioni nei tempi di consegna dei materiali richiesti sono esclusivamente riconducibili alle ordinarie procedure di verifica e controllo, svolte nel rispetto della disciplina vigente e delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Non emergono, pertanto, restrizioni ulteriori o improprie rispetto al quadro normativo di riferimento, né compressioni arbitrarie dei diritti fondamentali del detenuto.

L'operato dell'Amministrazione si colloca, al contrario, entro un quadro di rigorosa legalità e di costante equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e protezione dell'interesse primario della collettività alla sicurezza, nel solco dei principi costituzionali e degli orientamenti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)